



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO

TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it

tesseramento@pec.crcalabria.it

amministrazione@pec.crcalabria.it

giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n°145 del 10 Aprile 2024

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 08 Aprile 2024, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Carlo | ROTUNDO | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Comito Angelo;

RECLAMO n° 58 della Società U.S.D. AFRICO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 132 del 14 marzo 2024 (punizione sportiva perdita sportiva della gara A.S.D. SIDERNO 1911 – U.S.D. AFRICO del 10/ 3/2024 valevole per il Campionato di Prima Categoria con il punteggio 0-3, squalifica del calciatore MORABITO Santoro fino al 08/05/2024, ammenda di € 300,00);

RECLAMO n° 59 della Società A.S.D. SIDERNO 1911

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 132 del 14 marzo 2024 (punizione sportiva perdita sportiva della gara A.S.D. SIDERNO 1911 – U.S.D. AFRICO del 10/ 3/2024 valevole per il Campionato di Prima Categoria con il punteggio 0-3, squalifica per l'assistente di parte Sig. CERAVOLO Cristian fino al 08/05/2024, ammenda di € 300,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

In via preliminare dispone la riunione dei due reclami in epigrafe per evidenti ragioni di connessione oggettiva.

Le reclamanti impugnano la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato le sanzioni in epigrafe ed in particolare quella della perdita della gara per entrambe le Società.

Appare pertanto opportuno riportare in maniera sinettica i fatti oggetto di valutazione:

- al 15° minuto del primo tempo alcuni calciatori non identificati richiamavano l'attenzione del direttore di gara il quale si avvedeva che dall'altra parte del terreno di gioco era in corso una rissa tra componenti tesserati di entrambe le Società, tra i quali l'arbitro riconosceva l'assistente di parte della Società A.S.D. Siderno 1911 Sig. Cristian Ceravolo. In particolare, i contendenti si sferravano reciprocamente e con violenza calci e pugni senza che l'arbitro riuscisse ad identificare nessun altro;

- il Direttore di gara, con l'ausilio delle forze dell'ordine presenti e dei sostenitori della Società U.S.D. Africo, nel frattempo accorsi sul terreno di gioco per tentare di riportare la calma, non riusciva a sedare gli animi violenti e la rissa andava avanti per circa 14 minuti, allorché l'Arbitro decideva di interrompere la partita, in quanto non più nelle condizioni psicologiche e di sicurezza per il prosieguo, come pure suggerito dalle forze dell'ordine;

- dal supplemento di rapporto del Commissario di campo presente, emerge che la rissa è stata accesa dall'assistente di parte della società Siderno 1911, Cristian Ceravolo, con il n. 7 della società Africo, Morabito Santoro, alla quale poi si sono aggiunti componenti tesserati non identificati di entrambe le Società e che alcuni sostenitori della Società U.S.D. Africo accedevano sul terreno di gioco forzando i cancelli, fino a quel momento chiusi, per sedare la rissa.

Entrambe le reclamanti asseriscono che i fatti vadano ricondotti ad un diverbio tra due soggetti e che la concitazione determinatasi con la presenza di molte persone abbia ingenerato la convinzione che fosse in atto una rissa. In effetti l'Arbitro utilizzando i poteri attribuitigli dal regolamento avrebbe potuto riportare la calma e concludere la gara. Chiedono quindi la riduzione delle sanzioni o l'annullamento delle stesse.

L'Arbitro sul punto è estremamente puntuale ed esaustivo; rappresenta, infatti, nel supplemento di rapporto, che dalla posizione da lui assunta non riusciva a identificare i corisanti posto che alcuni sebbene indossassero la casacca di appartenenza in considerazione della concitazione e della repentinità della condotta violenta, sfuggivano alla sua attenzione, altri invece, indossando la tuta di rappresentanza della propria Società, non erano per nulla riconoscibili. La rissa andava avanti per ben 14 minuti, nonostante i tentativi di alcuni sostenitori della Società U.S.D. Africo, nel frattempo accorsi sul terreno di gioco direttamente dalle gradinate, per calmare gli animi. Decretava, pertanto, il termine della gara in quanto non era più in condizioni psicologiche per continuare a dirigerla consigliato anche dalle forze dell'ordine presenti.

Per tutto quanto sopra riportato, considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento a causa della condotta di tesserati di entrambe le Società, nonché per responsabilità oggettiva delle medesime Società, questa Commissione ritiene legittima la decisione del giudice di prime cure di sanzionare entrambe le Società con la perdita della gara. Anche le ulteriori sanzioni vanno considerate congrue ed adeguate ai fatti attribuiti alle Società ed ai tesserati.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

rigetta i reclami per come riuniti e dispone incamerarsi i contributi versati per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N.60 DELLA SOCIETA' A.S.D. STILOMONASTERACE CALCIO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.60 del 14/03/2024 (squalifica del Calciatore Sig. MATACERA Pietro per QUATTRO giornate effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che, dal rapporto dell'arbitro e dell'assistente arbitrale n.1 della gara U.S.D Paolana - A.S.D. Stilomonasterace Calcio del 09/03/2024, risulta quanto segue:

- al 36° del I tempo, il calciatore di riserva Maticera Pietro (*Stilomonasterace Calcio*) veniva espulso perché, a seguito di una decisione arbitrale, si alzava dalla panchina e, dopo avere abbandonato l'area tecnica, si avvicinava all'assistente arbitrale n.1 e, protestando in modo plateale, proferiva parole offensive nei suoi confronti;
- lo stesso calciatore, dopo avere ricevuto la notifica del provvedimento di espulsione, si avvicinava con fare minaccioso al predetto assistente arbitrale, ma veniva bloccato dal dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Stilomonasterace Calcio; inoltre, nell'abbandonare il terreno di gioco, "dava con violenza un pugno alla struttura della panchina".

In riferimento ai fatti riportati, il Giudice Sportivo Territoriale ha squalificato il calciatore Maticera Pietro per quattro gare effettive (cfr. C.U. n.132 del 14/03/2024 del Comitato Regionale Calabria).

La reclamante chiede una riduzione della sanzione, sostenendo che la condotta ascritta al proprio calciatore “sebbene illecita non può essere qualificata come comportamento violento, anche in considerazione del fatto che il gesto non ha determinato conseguenze dannose”.

Va rilevato in questa sede che il rapporto degli ufficiali di gara, fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art.61 C.G.S., riporta i fatti in maniera puntuale ed immune da vizi logici e, pertanto, gli accadimenti ivi narrati non possono essere posti in dubbio.

Meritano pregio, tuttavia, in relazione alla sanzione, che va rimodulata per ricondurla ad equità;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

riduce la squalifica al calciatore Maticera Pietro a TRE gare effettive.

Dispone, infine, accreditarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n° 61 della Società A.S.D. SOFIOTA 2023

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n°28 del 21 marzo 2024(squalifica calciatore Sig. NICOLETTI Federico fino al 21 MAGGIO 2024).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione della squalifica fino al 21 maggio 2024 del proprio calciatore Nicoletti Federico per condotta violenta nei confronti di un avversario, avendogli sferrato prima un pugno in testa e – successivamente - avendolo colpito con calci alla schiena ed alla testa, mentre si trovava a terra.

La Società A.S.D. Sofiota 2023 sostiene che la reazione del calciatore Nicoletti Federico merita una più equa interpretazione alla luce dal comportamento dell’avversario che ha, anch’egli, colpito con violenza.

La tesi non merita pregio poiché l’arbitro ha riportato i fatti in maniera assolutamente circostanziata nel suo rapporto specificando testualmente “io stesso sono dovuto intervenire di forza spingendolo, (prima che arrivassero i calciatori in campo), per evitare gravi conseguenze”.

La sanzione appare del tutto congrua ed adeguata ai fatti ascritti che si connotano di elementi di accentuata aggressività e sono aggravati dal ruolo di capitano del Nicoletti.

Il reclamo è pertanto da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n° 63 della Società A.S.D. VIRTUS CALOVETO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 21.3.2024 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Virtus Caloveto – A.S.D. San Lorenzo Bellizzi del 17/03/2024 valevole per il Campionato di Seconda Categoria con il punteggio di 0 – 3, ammenda di €.100,00, squalifiche: calciatore Sig. VENNARI Giandomenico fino al 30/06/2024, Assistente di Parte Sig. BERALDI Mario fino al 30/06/2024, calciatore Sig. CURIA Francesco fino al 21/03/2029 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., retrocessione della Società A.S.D.Virtus Caloveto all’ultimo posto in classifica).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l’arbitro a chiarimenti in videoconferenza alla presenza del rappresentante dell’AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti,

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha comminato le sanzioni di cui in epigrafe.

Appare opportuno riportare in questa sede sinteticamente i fatti:

- al 17° del secondo tempo l'Arbitro veniva accerchiato da diversi calciatori della società Virtus Caloveto, che proferivano nei suoi confronti frasi offensive e lo spintonavano con violenza alle spalle;
- tra i tanti riusciva a riconoscere il calciatore n. 21 della società Virtus Caloveto, Vennari Gianmarco, che gli si avvicinava al viso con atteggiamento minaccioso proferendogli frasi irrispettose ed il calciatore n. 3 della società Virtus Caloveto, Curia Francesco, che gli rivolgeva frasi minacciose e gli stringeva con violenza il braccio intorno al collo;
- quest'ultimo, continuando a tenerlo intorno al collo, lo trascinava per oltre 20 metri aumentando la presa, al punto che il Direttore di gara non riusciva a divincolarsi e riportava una piccola lesione da graffiamento al collo, fin quando, giunti nei pressi della linea laterale si accasciava a terra privo di sensi;
- che, dopo un intervallo di tempo non definito a causa della perdita di conoscenza da parte dell'Arbitro, si avvicinava l'Assistente di Parte della società Virtus Caloveto, Beraldi Mario, che gli urlava di alzarsi;
- solo con l'intervento del genitore dell'Arbitro e di uno dei Carabinieri presenti, il Direttore di gara riusciva a rifugiarsi negli spogliatoi e, non sentendosi più nelle condizioni psico-fisiche per proseguire la gara, ne decretava la sospensione definitiva.

Dopo aver abbandonato l'impianto, l'Arbitro si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Corigliano Rossano, ove riferiva dell'aggressione subita e gli veniva diagnosticata una piccola lesione superficiale tipo da graffiamento nella regione Emiclavare DX con prognosi di giorni uno.

Il Virtus Caloveto sostiene che la decisione del giudice sportivo non tiene conto del fatto che il padre del Direttore di gara avrebbe arbitrariamente invaso il campo e colpito con un pugno l'Assistente di parte Beraldi Mario costringendolo a recarsi al Pronto Soccorso; che non corrisponde al vero che l'arbitro sia stato stretto al collo e trascinato per venti metri atteso che l'esito del referto ospedaliero parla di "piccola lesione da graffio"; che nel referto di gara dell'Arbitro si parla dell'espulsione del numero 7 del Real Caloveto mentre il giudice sportivo ha squalificato il numero 17 e - da ultimo - che l'arbitro non ha esercitato correttamente i suoi poteri discrezionali che gli avrebbero permesso di far proseguire la gara.

L'arbitro nell'odierna seduta ha confermato in toto il referto a sua firma non aggiungendo alcun ulteriore elemento rilevante ai fini della ricostruzione della vicenda.

In via preliminare questa Commissione ritiene che l'asserito scambio di persona da parte del Giudice Sportivo nella comminazione di una gara di squalifica ad un calciatore del Caloveto non abbia alcun rilievo ai fini della decisione di questo ricorso, oltre a risultare destituito di fondamento.

Considera quindi tutti gli episodi pertinenti per la decisione finale correttamente valutati dal giudice sportivo la cui ricostruzione non può essere posta in discussione.

L'arbitro ha chiaramente certificato come, a seguito dell'episodio di violenza subito, non si trovava nelle condizioni psico-fisiche per proseguire nella direzione di gara per cui ha correttamente decretato la sospensione della stessa, la cui responsabilità non può che essere attribuita alla società Vitus Caloveto per i comportamenti posti in essere da suoi tesserati e sancita con la punizione della perdita della gara e l'ammenda. La sanzione della retrocessione all'ultimo posto in classifica va revocata e sostituita con la penalizzazione di punti 7 in classifica che appare conforme a giustizia e coerente rispetto alla giurisprudenza di questa Corte.

In merito alle posizioni dei singoli tesserati va ribadito che le responsabilità appaiono acclamate e va rappresentato in particolare come l'episodio attribuito al calciatore Curia si connota per una particolare potenzialità offensiva. La sanzione va tuttavia rimodulata per ricondurla ad equità riducendola a tutto il 31 agosto 2026.

Le squalifiche comminate all'Assistente arbitrale di parte Beraldi Mario ed al calciatore Vennari Giandomenico sono, al contrario, congrue ed adeguate.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso:

riduce la squalifica al calciatore CURIA Francesco a tutto il 31 agosto 2026;

commina la sanzione della penalizzazione di sette (7) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N.64 della società A.S.D. SILANA FOOTBALL CLUB 2019

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al comunicato ufficiale n.136 del 21.03.2024 (inibizione Dirigente Accompagnatore Sig.MARRA fino al 22/05/2024;Squalifica Preparatore Atletico Sig.MASCARO Gaetano fino al 19/06/2024; Squalifica calciatore sig. FICO Alessandro per QUATTRO gare effettive ; ammenda di € 50,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

in via preliminare, relativamente all'ammenda di euro 50,00 comminata in primo grado alla Società reclamante, che il reclamo proposto è inammissibile in quanto, per le società partecipanti ai campionati di prima categoria, non sono impugnabili i provvedimenti pecuniari di misura non superiore ad euro 150,00, ai sensi di quanto disposto dall'art.137, comma 3, lett. d, C.G.S.;

che, dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Città di Aprigliano – A.S.D. Silana Football Club 2019 del 13/03/2024, risulta che:

- al 13° del I tempo, il dirigente accompagnatore Marra Giuseppe (Silana FC 2019) veniva espulso per avere tenuto un comportamento ingiurioso nei confronti dell'arbitro durante la gara, reiterandolo dopo il provvedimento di allontanamento;
- al 24° del II tempo, il preparatore atletico Mascaro Gaetano (Silana FC 2019) veniva espulso per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro durante la gara: il direttore di gara precisa che, non potendo mostrare il cartellino rosso al Mascaro, perché questi nel frattempo si era allontanato, comunicava il provvedimento ai componenti della panchina della società Silana;
- il Mascaro, per come risulta dal rapporto del Commissario di Campo, dopo una decina di minuti dall'espulsione, rientrava in campo all'insaputa dell'arbitro, sedendosi in panchina fino al termine della gara;
- al 25° del II tempo, il calciatore Fico Alessandro (Silana FC 2019) veniva espulso per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro durante la gara.

In riferimento ai fatti riportati, il Giudice Sportivo Territoriale ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società Silana Football Club 2019 (cfr. C.U. n.136 del 21/03/2024 del Comitato Regionale Calabria):

- inibizione a svolgere ogni attività al dirigente Marra Giuseppe fino al 22/05/2024;
- squalifica all'allenatore Mascaro Gaetano fino al 19/06/2024;
- squalifica al calciatore Fico Alessandro per quattro gare effettive.

La società Silana Football Club 2019 propone reclamo avverso le suddette sanzioni, contestando la ricostruzione dei fatti riportata in precedenza e sostenendo, in sintesi, che:

- il dirigente accompagnatore Marra Giuseppe avrebbe solo protestato, senza ingiuriare l'arbitro, e dopo essere stato espulso avrebbe seguito la gara "dagli spalti senza proteste e insulti e sarà stato confuso con qualche tifoso presente in tribuna";
- il preparatore atletico Mascaro Gaetano si sarebbe allontanato momentaneamente dalla panchina per accompagnare il calciatore Fico, espulso, negli spogliatoi, facendo rientro sul terreno di gioco senza sapere di essere stato espulso anch'esso;
- il calciatore Fico Alessandro non avrebbe pronunciato la frase ingiuriosa sentita dal direttore di gara.

La reclamante chiede l'annullamento delle sanzioni o, in subordine, la riduzione "in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame".

Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione dei fatti riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto del direttore di gara fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ex art.61 C.G.S..

Meritano pregio, tuttavia, in relazione alla sanzioni comminate ai tre tesserati che vanno rimodulate per ricondurle ad equità;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

- in riferimento all'ammenda di euro 50,00, dichiara inammissibile il reclamo per i motivi di cui in premessa;
- riduce l'inibizione a svolgere ogni attività al dirigente accompagnatore MARRA Giuseppe fino al 05/05/2024;
- riduce la squalifica al preparatore atletico MASCARO Gaetano fino al 05/05/2024;
- riduce la squalifica al calciatore FICO Alessandro a tre gare effettive;

Dispone, infine, accreditarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n° 65 della Società A.S.D. POLISPORTIVA CITTANOVA**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale S.G.S. n° 141 del 28 marzo 2024 (squalifica del calciatore Sig. SCULLARI Giuseppe fino al 30.6.2027)**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La società impugna la sanzione, di cui in epigrafe, deliberata dal Giudice Sportivo con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 141 del 28 marzo 2024 del Comitato Regionale Calabria, in quanto l'arbitro della gara subiva gravi atti di violenza senza che venissero individuati né indicati dalla Società A.S.D. Polisportiva Cittanova i calciatori autori della condotta violenta.

La Società A.S.D. Polisportiva Cittanova con l'odierno reclamo indica uno dei responsabili dei fatti per cui è stata irrogata la squalifica.

In via preliminare va significato che la Polisportiva non ha presentato preannuncio di reclamo e notificato il reclamo, via PEC, il giorno 29.3.24 alle ore 11:01.

Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C n° 157/A del 2.2.24 - recepito dal Comunicato Ufficiale n° 110 del 6 febbraio 2024 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia sportiva nelle gare di play-off e play-out dei Campionati di Calcio a 5 della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo che il preannuncio di reclamo va presentato entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo va depositato nella segreteria della Corte Sportiva di Appello Territoriale entro le ore 10.00 del giorno seguente alla pubblicazione della decisione da impugnare.

Trovandosi, il Campionato Juniores Regionale di Calcio a 5, in vigenza di tale regolamento, la Società A.S.D. Polisportiva Cittanova non ha adempiuto alle due statuizioni sopra riportate (e, comunque, non ha proprio prodotto il preannuncio di reclamo prescritto anche dalla normativa ordinaria) per cui il reclamo è da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n° 66 della Società A.S.D. ATLETICO CORIGLIANO**avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 24 del 28 marzo 2024 (omologazione risultato gara A.S.D. Virtus Caloveto – A.S.D. Atletico Corigliano valevole per il Campionato di Seconda Categoria del 20 marzo 2024).**

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Atletico Corigliano impugna la decisione con cui il Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Rossano con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n° 24 del 28 marzo 2024 ha dichiarato inammissibile il reclamo relativamente alla regolarità della gara A.S.D. Virtus Caloveto – A.S.D. Atletico Corigliano del 20 marzo 2024.

In via preliminare va significato che l'Atletico Corigliano ha presentato, via PEC, preannuncio di reclamo il 30.3.24 alle ore 17:24 e notificato il reclamo, sempre via PEC, il giorno 2.4.24 alle ore 11:40.

Il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C n° 156/A del 02.02.2024 - recepito dal Comunicato Ufficiale n° 110 del 6 febbraio 2024 del Comitato Regionale Calabria - ha disposto l'abbreviazione dei termini procedurali davanti agli Organi della Giustizia sportiva nelle ultime quattro giornate della Lega Nazionale Dilettanti, stabilendo che il preannuncio di reclamo va presentato entro le ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione da impugnare e che il reclamo va depositato nella segreteria della Corte Sportiva territoriale entro le ore 11.00 del giorno seguente alla pubblicazione della decisione da impugnare.

Trovandosi, il Campionato di Seconda Categoria in vigenza di tale regolamento, l'A.S.D. Atletico Corigliano non ha adempiuto alle due statuizioni sopra riportate per cui il reclamo è da considerarsi inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO N.67 DELLA SOCIETA' A.S.D. AMATORI LE CASTELLA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 28.03.2024 (squalifica allenatore sig. BONOFIGLIO Salvatore per QUATTRO gare effettive; squalifica calciatori sigg.ri VIRELLI Ercole per CINQUE gare effettive; ASTORINO Salvatore Piero per QUATTRO gare effettive ; MERCURIO Emanuele per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la Società reclamante;

RILEVA

che, dal rapporto dell'arbitro della gara A.S.D. Academy Girifalco – A.S.D. Amatori Le Castella valevole per il Campionato di Seconda Categoria del 24/03/2024, risulta che:

- al 44° del II tempo, il calciatore Mercurio Emanuele, capitano della Società A.S.D. Amatori Le Castella, veniva espulso per avere tenuto un comportamento reiteratamente offensivo ed ingiurioso nei confronti del direttore di gara; inoltre, riferisce l'arbitro, che il Mercurio "si avvicinava a me minacciosamente appoggiando la sua fronte alla mia";
- al 51° del II tempo, il calciatore Astorino Salvatore Pietro (A.S.D. Amatori Le Castella) veniva espulso in quanto, avvicinandosi alla panchina della Società A.S.D. Academy Girifalco, aggrediva fisicamente l'allenatore avversario, colpendolo con un ginocchio alla schiena e con un pugno in testa e proferendo minacce ed insulti;
- al 51° del II tempo, dopo il fischio finale, il calciatore Virelli Ercole (A.S.D. Amatori Le Castella) veniva espulso perché, avvicinandosi alla panchina della squadra avversaria, aggrediva fisicamente alcuni tesserati della Società A.S.D. Academy Girifalco, tenendo reiteratamente un comportamento minaccioso e ingiurioso nei confronti dell'arbitro.

In riferimento ai fatti testé riportati, il Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Catanzaro ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. Amatori Le Castella (cfr. C.U. n.34 del 28/03/2024 del Comitato Regionale Calabria):

- squalifica al calciatore Mercurio Emanuele per quattro gare effettive;
- squalifica al calciatore Astorino Salvatore Pietro per quattro gare effettive;
- squalifica al calciatore Virelli Ercole per cinque gare effettive.

La A.S.D. Amatori Le Castella propone reclamo avverso le suddette sanzioni, ricostruendo i fatti accaduti in maniera del tutto differente da quanto refertato dall'arbitro, sostenendo, in sintesi, quanto segue:

- il calciatore Mercurio Emanuele si sarebbe reso responsabile di un comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro, senza offenderlo né ingiurarlo, negando che vi sia stato il contatto testa/testa tra il calciatore e l'arbitro;
- il calciatore Astorino Salvatore Pietro si sarebbe "avvicinato verso il dirigente della squadra avversaria dandogli uno spintone mentre era girato di schiena, senza sferrare nessun pugno in testa";
- il calciatore Virelli Ercole non avrebbe tenuto il comportamento ascrittogli, essendo stata la sua condotta "del tutto pacifica, avendo cercato di raffreddare gli animi accesi". Pertanto, a detta della reclamante, il direttore di gara sarebbe incorso in uno scambio di persona.

La Società A.S.D. Amatori Le Castella chiede, per quanto sopra, la revoca della squalifica inflitta al calciatore Virelli Ercole e la riduzione delle squalifiche irrogate agli altri due calciatori "in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame".

Relativamente alla posizione del calciatore Virelli Ercole, allega al ricorso un video, chiedendo a questa Corte di visionarlo.

Detta richiesta risulta essere inammissibile. Al riguardo, infatti, va affermato che l'art.61 C.G.S. ammette la produzione di prova televisiva, sempre nel caso in cui detta prova offra piena garanzia tecnica e in merito alla sua provenienza, che nel caso di specie non sussiste.

Nel corso dell'odierna seduta, la reclamante evidenzia la contraddizione presente nel rapporto arbitrale tra l'affermazione che il calciatore Virelli Ercole è stato sostituito al 33° del II tempo e l'indicazione dell'espulsione del medesimo calciatore avvenuta al 51° del II tempo.

Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione dei fatti riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto del direttore di gara fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ex art.61 C.G.S..

Meritano pregio, tuttavia, in relazione alla sanzione comminata al calciatore Virelli Ercole che deve essere rimodulata per ricondurla ad equità.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

riduce la squalifica al calciatore VIRELLI Ercole a TRE gare effettive;

conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi